



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio di Agrigento

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 del 24-03-2022

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI AI SENSI ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI PER IL PERIODO 2022/2025

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **20:00** e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto:

Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, che è stata notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale sono:

ZIMBARDO CUSTODE	P	CACCIATORE ANNA RITA	P
RUSSOTTO FRANCESCA	P	SCRUDATO ISA	P
REINA LIBORIO	P	ANCONA PIERO ALBERTO	A
Di GRIGOLI ROBERTO	A	GIRACELLO LIBORIO	P
LA MENDOLA DANIELA	P	VIRGA STEFANIA	A
GIAMBRONE GIULIANA	A	FEDERICO VINCENZO	A

Presenti 7 Assenti 5

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, SCIBETTA ANTONELLA.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 3° della L.R. 26 agosto 1992 n.7, sono presenti

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZIMBARDO CUSTODE, nella sua qualità, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce il punto all'O.D.G. e d invita il Segretario a relazionare sulla proposta.

Interviene il consigliere Giracello per evidenziare che la scelta dello schema regolatorio condiziona il costo del servizio e per non gravare ulteriormente sulle famiglie condivide la proposta di scegliere lo schema n.1 e propone di deliberare il punto 1 della proposta nei seguenti termini: “ **Individuare quale schema regolatorio per il periodo di riferimento lo Schema I, e nello specifico il posizionamento della gestione nel quadrante della matrice che definisce il livello quantitativo minimo, il quale deve essere previsto e garantito nel contratto di servizio vigente e/o nella carta dei servizi**”.

I consiglieri concordano con quanto proposto dal consigliere Giracello e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Presenti e votanti 7

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata e seduta, accertata e proclamata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori

DELIBERA

Di approvare la proposta così come modificata e che viene di seguito trascritta per farne parte integrante e sostanziale :

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- la predetta disposizione, contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche: - la “definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” (lettera b); - la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza” (lettera c).

Considerato che:

- il DM 13 febbraio 2014 individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
- l'inserimento dei CAM negli atti di gara per la selezione dell'affidatario del servizio è obbligatorio per tutte le procedure competitive previste dal menzionato Codice dei contratti pubblici, mentre rimane nella facoltà dell'ente appaltante utilizzarli in caso di affidamento in house;
- i CAM, attualmente in revisione, prevedono, tra l'altro, obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali inerenti ad alcuni profili di qualità contrattuale, tecnica e ambientale del servizio. Considerato, poi, che: l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi - "da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate" - recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;
- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, differentemente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio.

Preso atto

- che con la deliberazione 15/2022 per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:
 - un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
 - indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
 - meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
 - la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
 - obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
 - inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la deliberazione ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;
- regolatori. CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

Visto

- l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori*

dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

Considerato che :

- Il comma 1-bis dell’articolo 3-bis del DL 138/11 al, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]*”;

- ai sensi del comma 7 dell’art.200 del D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni possono istituire *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*;

- il comma 1 dell’art. 201, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che: *“Al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

- Come previsto dall’articolo 1 dell’allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 *“Ente territorialmente competente è l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Vista la Direttiva a supporto dei Comuni e delle SRR per gli adempimenti del MTR, emessa il 20 marzo 2020 dall’ Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;

Preso atto che:

- La deliberazione n. 14/2022 nulla dispone in ordine all’individuazione delle formalità attinenti l’adozione della scelta né tantomeno chiarisce nel caso in cui sia il Comune a dovere essere individuato quale ETC

Ritenuto che:

- L’organo competente all’adozione della decisione in ordine allo schema regolatorio sia da individuare nel Consiglio comunale alla luce della considerazione che la decisione da assumere incide sulla portata del servizio pubblico sotto due aspetti importanti, quello della qualità contrattuale e quello della prestazione tecnica ed assume, proprio nella dinamica del provvedimento, funzione programmatica (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell’art. 42 c.2 lett. b) tuel), di indirizzo (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell’art. 42 c.2 lett. g) tuel) e di organizzazione di un servizio pubblico (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell’art. 42 c.2 lett. e) tuel).

Ritenuto quindi di dover procedere all’adempimento previsto dal richiamato articolo 3 dell’allegato 1 in ordine alla scelta della matrice regolatoria

Esaminati:

- il livello qualitativo previsto nel contratto in essere con il gestore del servizio;

Richiamati gli standard raggiungibili nel periodo 2024/2025;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito per le motivazioni sopra indicate individuando quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema “I”;

DELIBERA

1. di individuare ai sensi dell'art. 3.1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi.
 2. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tributi ed Ambiente nonché ai Gestori del servizio.
- 2.2. della pubblicazione sui rispettivi siti internet del relativo posizionamento nello schema regolatorio.
- 2.3 delle pertinenti decisioni inerenti l'attuazione dello schema regolatorio adottato in ordine alla quantificazione dei rispettivi costi e all'inserimento degli stessi nell'elaborando Piano Finanziario 2022-2025.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RUSSOTTO FRANCESCA

F.to ZIMBARDO CUSTODE

F.to SCIBETTA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il 28-03-2022_____ e defissa il 15_____

Dalla residenza municipale, li _____ L'addetto alla pubblicazione _____

Si certifica su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione è rimasta

affissa all'Albo Pretorio dal 28-03-2022_____ al 15_____ per
quindici giorni

consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna.

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCIBETTA ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

San Giovanni Gemini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCIBETTA ANTONELLA
